KH5RHFCV.AOODGINTCO.REGISTRO
UFFICIALE.I.0014152.21-10-2025.h.13:28

Fondazione Compagnia di San Paolo

MUR

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il Ministero dell'Università e della Ricerca

e

la Fondazione Compagnia di San Paolo

per

la promozione della cooperazione internazionale, dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile nell'ambito del Piano Mattei

Il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, con sede legale in Roma, in viale delle Mura Portuensi, 33, Codice Fiscale 96446770586, nella persona del Ministro dell'Università e della Ricerca, Sen. Prof.ssa Anna Maria Bernini (di seguito anche solo "MUR" o "il Ministero")

e

la **Fondazione Compagnia di San Paolo**, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n. 75, 10128 Torino, Codice Fiscale e Partita IVA 00450180017, iscritta all'Albo delle Fondazioni di origine bancaria ai sensi del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, in persona del Presidente, Prof. Marco Gilli, munito dei poteri previsti dallo Statuto vigente, con potere di rappresentanza legale e stipula di atti di collaborazione (di seguito anche solo "la Compagnia" o la "Fondazione")

di seguito denominate anche singolarmente "**Parte**" e, congiuntamente, "**Parti**"

Visti

- l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, sul principio di sussidiarietà orizzontale;
- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l'articolo 4, comma 1, dello stesso;
- il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 novellato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61: "*Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Università e della Ricerca e dell'Organismo indipendente della valutazione della performance*";
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;
- il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 13 settembre 2024 n. 1576, recante "*Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2025*";

- il decreto interministeriale MUR-MAECI del 1° agosto 2024, n. 1122, relativo alla Strategia per l'internazionalizzazione del sistema italiano della formazione superiore per il triennio 2024-2026;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e in particolare l'articolo 15;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", armonizzato con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in particolare l'articolo 55, per quanto compatibile;
- il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, "*Disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano"*, convertito con modificazioni dalla L. 11 gennaio 2024, n. 2 (nel seguito anche solo "Piano Mattei") quale quadro strategico di interventi finalizzati a rafforzare le relazioni di cooperazione tra l'Italia e i Paesi africani partner, attraverso azioni integrate nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca, dell'innovazione, dello sviluppo sostenibile, dell'agricoltura e dell'energia;
- l'impegno dell'Italia, in qualità di Stato membro delle Nazioni Unite, per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (Risoluzione ONU A/RES/70/1 del 25 settembre 2015);
- lo Statuto della Fondazione Compagnia di San Paolo, approvato con atto notarile e da ultimo modificato in data 21 giugno 2023, dal quale risulta che la Fondazione è un ente senza scopo di lucro che opera per il perseguimento di finalità di utilità sociale e di promozione dello sviluppo civile, culturale ed economico, anche attraverso il sostegno e la realizzazione di iniziative in ambito culturale, sociale, educativo, di ricerca scientifica, di sviluppo sostenibile e di cooperazione internazionale. A tal fine, fa propri i valori e i principi di sviluppo, sostenibilità, interdipendenza, solidarietà, equità, pari dignità tra ogni essere umano, come dichiarati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e dalla Repubblica Italiana, ai quali ispira la propria strategia;
- Il Documento di Programmazione Pluriennale 2025-2028 della Fondazione Compagnia di San Paolo, che pone come allineamenti strategici quelli all'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni

Unite e alle programmazioni strategiche Nazionali, e attribuisce una specifica centralità al tema dell'apertura internazionale, individuando in particolare la formazione, la valorizzazione dei talenti, la ricerca scientifica e tecnologica e l'innovazione come fattori chiave per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione.

Premesso e considerato che

- il Ministero dell'Università e della Ricerca promuove iniziative, strumenti e partenariati strategici volti a rafforzare la competitività del sistema universitario e della ricerca, anche attraverso azioni di valorizzazione degli ecosistemi locali, cooperazione internazionale, valorizzazione dei risultati della ricerca e trasferimento tecnologico;
- il MUR, grazie anche ai fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha dato seguito ad un ampio investimento teso a rafforzare il sistema italiano di ricerca e formazione superiore, tra cui a titolo esemplificativo l'Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", Misura 4 componente 2 "dalla Ricerca all'Impresa", che ha interessato, tra le altre, la Regione Piemonte;
- la Fondazione Compagnia di San Paolo (di seguito, "Fondazione"), ai sensi del proprio Statuto, opera per il perseguimento di finalità di utilità sociale e di promozione dello sviluppo civile, culturale ed economico delle comunità di riferimento, ispirandosi ai principi di sussidiarietà, coesione sociale, sostenibilità ambientale e innovazione, anche tramite il sostegno a programmi multi attore e di valenza sovra territoriale in ambito di cooperazione decentrata;
- la Fondazione, in coerenza con le proprie Aree di Missione (*Cultura*, *Persone*, *Pianeta*) e con i relativi Obiettivi di Sviluppo, sostiene programmi e progetti che contribuiscano al bene comune, favorendo reti di collaborazione tra istituzioni, università, enti di ricerca, imprese, Terzo Settore e comunità locali, anche a livello internazionale;
- le Parti riconoscono il ruolo strategico attribuito al sistema universitario e della ricerca nel contesto del summenzionato "Piano Mattei", nonché l'opportunità di valorizzare il contributo delle Fondazioni filantropiche e degli attori privati per potenziare l'impatto delle iniziative promosse;
- le Parti, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali e dei principi di legalità, trasparenza ed efficienza amministrativa, ritengono opportuno consolidare la collaborazione in forma coordinata

e strutturata, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (*SDGs*) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Finalità e Oggetto del Protocollo

1. Le Parti, con il presente Protocollo d'intesa, intendono definire ambiti, principi e modalità di una collaborazione strategica, volta a rafforzare la competitività del sistema universitario e della ricerca, a favorire l'internazionalizzazione e a promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori, anche nell'ambito del "Piano Mattei".
2. In coerenza con le rispettive finalità istituzionali e statutarie, le attività saranno orientate a:
   a. sostenere iniziative, progetti pilota e studi di fattibilità per valorizzare il ruolo delle fondazioni filantropiche nelle azioni connesse al "Piano Mattei";
   b. promuovere azioni di natura sperimentale rivolte agli Atenei finalizzate all'incremento della competitività del sistema ricerca rispetto ai principali strumenti europei di finanziamento della ricerca e dell'innovazione;
   c. supportare l'internazionalizzazione della comunità accademica, anche mediante la realizzazione di iniziative finalizzate all'attrazione di professori e ricercatori provenienti da Atenei e Centri di Ricerca di elevata reputazione internazionale;
   d. intraprendere iniziative progettuali volte alla valorizzazione del ruolo della Terza Missione come strumento di sviluppo sostenibile dei territori e del Paese, a favore del tessuto economico, sociale, culturale e della Pubblica Amministrazione;
   e. contribuire alla realizzazione di progetti infrastrutturali di interesse strategico, coerenti con l'ambito territoriale di intervento della Fondazione con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
3. Le Parti potranno concordare, con successivi accordi attuativi, eventuali ulteriori tematiche o attività complementari, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficacia.

Articolo 2 – Attuazione della collaborazione e Referenti

1. Le Parti procederanno, nell'ambito delle rispettive competenze, al supporto e alla promozione delle attività cui intendono dar seguito, nelle forme e alle condizioni che saranno concordate, in attuazione al presente Protocollo.
2. Per l'individuazione dei contenuti di dettaglio delle specifiche attività, ciascuna Parte nominerà, con scambio di note, un proprio Referente, cui affiderà, altresì, il compito di curarne la relativa realizzazione.

Articolo 3 – Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente Protocollo dovrà avvenire per iscritto ed inviata all'altra Parte, agli indirizzi qui di seguito indicati, salva diversa indicazione espressamente concordata tra le Parti:
   - Per il MUR: DGinternazionalizzazione@mur.gov.it
   - Per la Fondazione: presidente@pec.compagnia.torino.it; segreteria.presidenza@compagniadisanpaolo.it

Articolo 4 – Durata

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Non è previsto alcun rinnovo tacito; eventuali proroghe o rinnovi dovranno essere espressamente concordati.
3. Ciascuna Parte potrà recedere dal Protocollo previa comunicazione scritta, con un preavviso di almeno tre mesi, salvo diversi accordi.

Articolo 5 – Sicurezza dei luoghi di svolgimento delle attività

1. Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale impegnato nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente Protocollo, anche presso i locali dell'altra Parte.
2. Ciascuna Parte garantisce, altresì, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle cose in uso e/o consegna.
3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo,

nel rispetto reciproco del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni.

Articolo 6 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non divulgare i dati e le informazioni riservate di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di collaborazione. Ai fini del presente Protocollo, con l'espressione "dati e informazioni riservate" si intendono tutti i dati e le informazioni di qualsiasi natura che, individuate come tali dalla parte divulgante, saranno trasmesse nell'ambito dell'attività oggetto del Protocollo, sia in forma scritta che orale o tramite immagini, sotto forma di campioni, strumenti e documentazione tecnica ed ogni altra connessa informazione.
2. L'obbligo di riservatezza si protrarrà per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi dalla scadenza del presente Protocollo.

Articolo 7 – Proprietà intellettuale

1. Ciascuna Parte rimarrà esclusiva titolare dei diritti di proprietà intellettuale sulle informazioni, il *know how,* i dati, le pubblicazioni, le invenzioni e più in generale su quanto da essa realizzato antecedentemente all'avvio della presente collaborazione (*Background*).
2. Resta, in ogni caso salva, la facoltà di ciascuna Parte di mettere il proprio *Background* a disposizione dell'altra Parte, ai fini del buon esito delle iniziative, ai termini e alle condizioni che saranno all'uopo concordati.
3. I diritti di proprietà intellettuale nascenti dalle attività che le Parti eseguiranno in esecuzione del presente Protocollo saranno, invece, attribuiti ad entrambe, in proporzione allo specifico apporto di ciascuna di esse.

Articolo 8 – Dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679, di seguito "GDPR"), ciascuna per quanto di competenza.

2. Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle eventuali attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Protocollo e a tale fine si impegnano a: i) limitare il trattamento dei dati personali alla sola finalità sopramenzionata; ii) rendere accessibili i dati personali ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare autorizzati e solo per quanto strettamente necessario; iii) conservare i dati personali nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e, comunque, fino a che non sia stata perseguita la finalità di trattamento; iv) porre in essere tutte le misure necessarie, così come previsto dal GDPR e da ogni altra normativa di volta in volta applicabile.

Articolo 9 – Risoluzione delle controversie e Foro competente

1. Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole e stragiudiziale ogni controversia concernente il presente Protocollo, ivi incluse - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione.
2. Fatto salvo quanto sopra, qualora non sia possibile raggiungere una risoluzione in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma per qualunque controversia concernente il presente Protocollo.

Articolo 10 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. La collaborazione di cui al presente Protocollo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).
2. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra le Parti in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo del MUR.

Articolo 11 – Clausola di non vincolatività finanziaria

1. Il presente Protocollo d'intesa ha natura programmatica e non comporta per le Parti alcun obbligo giuridicamente vincolante in ordine all'erogazione di risorse finanziarie, salvo che

per quanto espressamente previsto in successivi atti attuativi, convenzioni o accordi esecutivi.

2. Ogni eventuale impegno finanziario sarà disciplinato mediante specifici accordi, nei limiti delle disponibilità di bilancio delle Parti, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 12 – Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.
2. Eventuali modifiche e integrazioni al presente Protocollo dovranno essere apportate mediante atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

Articolo 13 – Legge applicabile e Clausole di rinvio

1. Il presente Protocollo è regolato dalle leggi dello Stato italiano. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

In fede, le Parti sottoscrivono il presente Protocollo d'Intesa, redatto in due originali, uno per ciascuna Parte.

Torino, 8 settembre 2025

Per il Ministero dell'Università e della Ricerca

Per la Fondazione Compagnia di San Paolo